

Parere motivato in relazione alla problematica della decadenza dal beneficio di inventario nel caso in cui l'erede alieni beni ereditari senza le prescritte autorizzazioni giudiziarie ai sensi del combinato disposto degli articoli 493 c.c. e 747 c.p.c.

Egregio
dr. Anselmo Stucchi
Viale Majno, 17
20122 Milano

Milano, 20 giugno 2005

Oggetto: Successione Signora Enrica Pessina ved. Invernizzi

Preg. mo dr. Anselmo Stucchi

Le espongo il nostro parere sul quesito di cui alla Sua del giorno 10 c.m.

Quesito

a) *L'articolo 493 del codice civile prevede:*

“ i) *La decadenza del beneficio di inventario dell'erede che:
.....aliena.....beni ereditari.....senza l'autorizzazione giudiziaria (art. 747 c.c)*

b) Tra i beni ereditari inventariati della signora Enrica Pessina ved. Invernizzi risultano:

- b.i) Titoli obbligazionari, nazionali e internazionali, dati in deposito gestito ed in deposito amministrato a Banche;
- b.ii) Partecipazioni (quote o azioni) in dieci società proprietarie di beni immobili e mobili; in questo caso questi beni sono posseduti indirettamente dalla *de cuius* tramite società di capitali.

Si chiede:

- se per la gestione dei titoli obbligazionari effettuata dalle Banche, in particolare per le vendite, occorra rispettare l'art. 493 c.c..
- se oggetto di autorizzazione di cui al citato art. 493 c.c. siano ricompresi le operazioni straordinarie relative ai beni posseduti indirettamente dalla *de cuius* tramite dieci società di capitali.

Risposta

Secondo la nostra opinione per il compimento di operazioni aventi ad oggetto beni di cui alle sopraccitate lettere b.i) et b.ii) non è necessaria alcuna autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria ex art. 493 c.c. per i seguenti motivi:

- i. Relativamente agli investimenti mobiliari si dovrà, innanzitutto, tener conto che oggetto di inventario è il **saldo** di tutte le disponibilità risultanti nelle varie forme di investimento (quali ad esempio: saldi di conto corrente, gestione di portafogli di investimento, deposito gestito o deposito amministrato, etc.) alla data del decesso della de cuius.

Pertanto, non si deve tener conto dei singoli titoli contenuti nel portafoglio gestito dalla Banca, ma del solo saldo contabile riferito a quel *dossier* alla data del decesso (l'inventario *ad abundantiam* potrebbe contenere una elencazione dei titoli, che non ha alcuna rilevanza pratica in quanto i medesimi vanno valorizzati come se fossero liquidi alla data del decesso).

Di conseguenza, non costituisce atto di amministrazione, né ordinaria né straordinaria, e quindi non devono considerarsi ricomprese nel termine "*alienazione*", di cui all'art. 493 C.C., quelle movimentazioni che la Banca effettua in ossequio al **contratto** che regola sia il rapporto di gestione¹, sia le linee di investimento,² concordate all'inizio del rapporto medesimo, oppure in virtù del deposito "titoli in amministrazione" disciplinato dall'art. 1838 c.c.³

¹ "Il gestore acquisisce la disponibilità dei valori in gestione per la realizzazione di investimento e disinvestimento nell'interesse della clientela". Mario Gabbriellini Sandro De Bruno "Capire la Finanza" Il sole 24 ore – pag.937.

² Al servizio di gestione di portafogli di investimento si applicano le seguenti regole:

- a) il contratto deve essere redatto in forma scritta e un esemplare è consegnato ai clienti;
- b) il cliente può impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere;
- c) l'impresa di investimento, la Sigr., la Banca o l'agente di cambio non possono, salvo specifica istruzione scritta, contrarre obbligazioni per conto del cliente che lo impegnino oltre il patrimonio gestito.
- d) Il cliente può recedere in ogni momento dal contratto, fermo restando il diritto di recesso dell'impresa di investimento, della Sigr, della Banca o dell'agente di cambio ai sensi dell'art. 1727 c.c. ("Rinuncia del mandatario");
- e) La rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto inerente agli strumenti finanziari in gestione può essere conferita all'impresa di investimento, alla banca, alla Sgr o all'agente di cambio con procura da rilasciarsi per iscritto e per singola assemblea nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti con regolamento del ministro del Tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob;
- f) L'esecuzione dell'incarico ricevuto può essere delegata, anche con riferimento all'intero portafoglio, a soggetti autorizzati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli di investimento, previa autorizzazione scritta del cliente. "Capire la finanza" opera citata e FINANZA, - dizionario – Il sole 24 ore pag.701.

³ L'art. 1838 enumera gli atti di gestione dovuti dalla banca; ovviamente è questa una enumerazione del tutto esemplificativa, come l'articolo stesso fa intendere dicendo che la banca deve "in generale provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli". Data infatti la varietà dei titoli, che possono formare oggetto del deposito, il legislatore, dopo aver ricordato i più usuali atti gestori, ha dovuto adoperare una formula generale, che comprenda tutti gli eventuali adempimenti che possono richiedere l'attività anche d'ordine materiale della banca. "Trattato di diritto civile commerciale" Cicu- Messineo; XXXV-t 1 G.MOLLE "I CONTRATTI BANCARI" pag.775

STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
CRESTETTO - MATARRESE
NOTAI IN MILANO

A tal proposito, al “ gestore “ compete una autonoma e discrezionale decisione in merito alla gestione amministrata degli investimenti,⁴ ed è superfluo sottolineare che né l’erede beneficiario né, tantomeno, l’esecutore testamentario, cui compete, comunque, un potere di amministrazione ex art 703 c.c. , possono interferire nella gestione (salvo che il contratto ne prevede la facoltà); e ancor di più, è impensabile che l’autorità giudiziaria, possa ritenersi competente ex art 493 c.c. e 747 c.p.c. per effettuare un controllo gestorio di merito, che potrebbe, invece, risultare in netto contrasto con una valutazione gestoria professionale, regolamentata da una fonte contrattuale stipulata, antecedentemente all’apertura della successione, direttamente dalla signora Enrica Pessina ved. Invernizzi, e non revocata.⁵

- ii. Per quanto riguarda, poi, le partecipazioni in società di capitali, proprietarie di beni immobili e mobili, in questo caso **indirettamente** posseduti dalla de cuius e, comunque, rientranti nel patrimonio ereditario solo ai fini della valorizzazione della partecipazione, riteniamo non necessaria l’autorizzazione ex art 493 c.c., nel caso in cui le operazioni straordinarie siano svolte dalle società e non abbiano ad oggetto i titoli partecipativi, in quanto solo questi ultimi a tutti gli effetti devono essere considerati *beni ereditari* .

Infatti, le partecipazioni sociali: (i) - devono essere inventariate secondo le risultanze di una situazione patrimoniale della società partecipata, redatta, con i criteri di un bilancio di esercizio straordinario, alla data dell’apertura della successione; (ii) - l’eventuale stima dei beni appartenenti

⁴ Gli intermediari dispongono l’esecuzione delle operazioni sulla base delle strategie generali di investimento preventivamente definite, tenendo conto delle informazioni concernenti gli investitori di cui dispongono, nonché delle disposizioni particolari impartite dai medesimi. Imputano gli ordini separatamente a ciascun investitore prima della loro trasmissione all’incaricato dell’esecuzione ed esigono che le operazioni disposte per conto degli investitori siano eseguite alle **migliori condizioni** possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse; vigilano affinché tali condizioni siano effettivamente conseguite. Mario Gabbrielli “ Capire la finanza” Il Sole 24 ore pag. 944. Nell’esecuzione dell’incarico la Società agisce nell’esclusivo interesse del Cliente e risponde del proprio operato e di quello dei suoi ausiliari secondo le regole del contratto oneroso (artt. 1218, 1228, 1710 e 2049 c.c.).

La stessa non può promettere o far promettere da terzi il conseguimento di risultati positivi della gestione del patrimonio. Nello svolgimento del servizio di gestione patrimoniale la Società è espressamente autorizzata dal cliente, con la sottoscrizione del contratto, ad agire anche in nome proprio e per conto del cliente stesso.

La Società svolge la propria attività nel rispetto delle normative di riferimento ed effettua gli investimenti in strumenti finanziari secondo le direttive impartite dal Cliente, nel rispetto dei limiti dallo stesso indicati. Questi ultimi potranno non venire rispettati esclusivamente in via transitoria e per effetto di vicende connesse alla composizione del portafoglio (assegnazioni gratuite, fluttuazioni dei corsi, ecc.) o di operazioni di conversione, esercizio di warrant, ecc. . (da: contratto per il servizio di gestione di patrimonio, della Co.Mo.I. Sim spa.)

⁵ Si approfondisce la natura del contratto: nel deposito di titoli in amministrazione la banca assume l’obbligazione di custodire i titoli e di amministrarli. Secondo una prima opinione l’obbligazione gestoria avrebbe il carattere secondario, che il depositario assume accessoriamente all’obbligazione principale della custodia. Secondo un’altra opinione, per contro, dandosi rilevanza causale alla prestazione gestoria, si ravvisa nel negozio un rapporto di mandato, sovrastante al fatto del deposito che avrebbe funzione di elemento preparatorio, perché ciò che le parti principalmente vogliono non è la conservazione dei titoli, ma l’amministrazione di essi. “Trattato di diritto civile commerciale” Ciccumessineo; XXXV-t 1 G.MOLLE “I CONTRATTI BANCARI” pag.772; Molle, Il deposito in amministrazione, cit. p.202; Sotgia, Appunti, cit. p. i52 e in Commentario, cit. p. i26.

Il conferimento e l’incarico può avvenire esclusivamente mediante la sottoscrizione del contratto di gestione.

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Cliente, per conseguire gli obiettivi di investimento che si è prefissato, mette a disposizione della Società il patrimonio da gestire e indica la linea d’investimento prescelta prevedendo eventuali limiti con riferimento all’ammontare e/o alla proporzione degli investimenti e specificando gli strumenti finanziari che possono formare oggetto di gestione. (da: contratto per il servizio di gestione di patrimonio, della Co.Mo.I. Sim spa.)

alle società di capitali, di cui si detiene la partecipazione, potrà essere effettuata ai soli fini di individuare esattamente la consistenza della massa ereditaria al di là dello schermo della mera partecipazione;⁶ la stima dei titoli partecipativi in società di capitali, d'altronde, non è richiesta dalla legge, come sostenuto in dottrina e come sarà meglio precisato infra.

Peraltro, nel caso di specie trattasi di società di capitali e come tali con personalità giuridica,⁷ aventi una netta separazione patrimoniale e terzietà con la compagine sociale⁸. Ne consegue che qualsiasi operazione straordinaria compiuta dalla persona giuridica tramite il suo organo amministrativo, in piena autonomia e nel rispetto dei poteri conferiti dall'atto di nomina, non potrà essere considerata un atto di *alienazione* nell'accezione di cui all'art. 493 c.c., in quanto posta in essere da un soggetto giuridico del tutto estraneo alla sfera giuridica del socio, non rientrando tale operazione nella previsione del citato articolo 493 c.c, anche nel presupposto che i risultati dell'operazione straordinaria effettuata dalla società, indirettamente, possano incidere sulla consistenza del patrimonio ereditario.

D'altronde, il "*bene ereditario*" cui fa riferimento l'art. 493 c.c. è, senza dubbio, la mera partecipazione sociale (quote o azioni).

Pertanto, solo operazioni aventi ad oggetto tali *beni* (quote o azioni) debbano essere previamente autorizzati dall'autorità giudiziaria (a tale proposito, è interessante citare una sentenza del Tribunale di Lanusei che ha dichiarato l'istanza di richiesta di autorizzazione ex art. 493 c.c. inammissibile poiché l'operazione da compiere da parte della srl e di cui si richiedeva l'autorizzazione giudiziaria non era assimilabile ad una vendita del bene o ad una transazione sul medesimo, "atteso che l'art. 493 c.c., in quanto prevede una decadenza, deve essere considerato di stretta interpretazione": nella fattispecie si chiedeva l'autorizzazione a partecipare all'assemblea straordinaria di una srl al fine di discutere e deliberare un atto di straordinaria amministrazione della medesima società, che solo indirettamente poteva avere riflessi sulla sfera giuridica del socio. (Tribunale di Lanusei 13 febbraio 2001 in Riv. del Not. 2002, 1517 nota Werther Romano.)

Approfondimento

Per un approfondimento della problematica e del parere sopra espresso esponiamo di seguito alcune brevi argomentazioni.

⁶ D'altronde, in una società di capitali le immobilizzazioni possono essere rivalutate ai valori di mercato solo secondo precise disposizioni codicistiche e fiscali; determinare il valore di mercato di un'immobile appartenente ad una società di capitali non corrisponde all'effettivo realizzo in caso di vendita, per l'incidenza di tutti i fattori societari e fiscali che ne determinano il netto realizzo.

⁷ Cfr. Galgano in *Diritto Civile e commerciale*, vol. III, Tomo I, pag. 306, Cedam secondo il quale "dire che una società ha personalità giuridica equivale a dire che essa costituisce un soggetto di diritto distinto dalle persone dei soci e che è, perciò, **terza** rispetto a questi

⁸ Con l'acquisto della personalità giuridica, diviene soggetto autonomo di diritto, con propria capacità patrimoniale e con capacità di volere (attraverso l'assemblea) e di agire (attraverso gli amministratori), di usare del proprio nome, di essere titolare di beni materiali, immateriali ed intellettuali, di contrarre obbligazioni ed acquistare diritti, di assumere uffici, di entrare in rapporti processuali attivi e passivi, con ciò potendo esercitare tutti i diritti del nostro ordinamento, eccettuati quelli di cui può essere portatore soltanto una persona fisica. Ottavio Lo Cigno "Delle Società per azioni" UTET pag.19.

Espressamente l'art. 493 del cod.civ. richiede l'autorizzazione per la "*alienazione*" dei beni ereditari o la costituzione di pegno ed ipoteca sui medesimi.

Nel caso di specie è sufficiente delimitare l'ambito di trattazione solo alle operazioni di *alienazione*, poiché la costituzione in pegno ed ipoteca sui beni ereditari (o la transazione relativamente a questi) senza l'autorizzazione giudiziaria, sono atti prevedibilmente estranei all'inventario dell'eredità dismessa della signora Enrica Pessina ved. Invernizzi.

In primo luogo occorre individuare l'ambito di applicazione della norma.

A tal proposito è indubbio – innanzitutto – che gli atti contemplati dalla norma possano avere ad oggetto sia beni immobili che beni mobili, come si desume a contrario dal disposto del 2° comma dell'art.493 c.c..

In secondo luogo – occorre individuare quali atti possano rientrare nel termine *alienazione*, termine che non è stato dal Legislatore usato con un significato preciso e costante⁹.

Nel disposto dell'art. 493 c.c., il legislatore ha inteso utilizzare siffatto termine in una accezione più ampia rispetto a quello di "*vendita*", intendendo chiaramente comprendervi anche la permuta, la rinuncia traslativa, la costruzione di servitù o di altri diritti reali, ossia tutti gli atti che incidono direttamente sul patrimonio.¹⁰

Infatti alcuni autori sostengono,¹¹ che l'elencazione degli atti contenuta nell'art.493 c.c non è da considerarsi tassativa, ma soltanto esemplificativa. Se così non fosse, non sarebbe comprensibile come l'erede beneficiario abbia la possibilità di compiere atti di straordinaria amministrazione (al di fuori di quelli espressamente previsti) senza alcun controllo da parte del giudice e senza alcuna sanzione.

Alla luce di quanto sopra esposta, sembra, potersi ritenere che l'autorizzazione sia richiesta, oltre che nell'ipotesi indicate dalla norma e in quelle sopra menzionate anche per

tutti gli atti che comportano una modificazione economica o giuridica dei beni che compongono il patrimonio ereditario, restando compresi nell'**amministrazione ordinaria**, è perciò fuori nel campo di applicazione dell'art. 493 cc, soltanto quegli atti che, senza alterare l'integrità dell'asse ereditario, attendono alla conservazione dello stesso e ed *all'acquisizione dei frutti e delle rendite*. E così, ad esempio, non vi è necessità di autorizzazione: per concedere in locazione beni mobili, per incassare capitali esistenti su conti bancari (regolarmente inventariati) **o cedole di titoli**,

⁹ Cfr. A. Iannuzzi "Manuale della volontaria giurisdizione" Giuffrè, pag. 324 ss secondo il quale "fra i diversi significati del termine "*alienazione*" si deve accogliere, nella materia in esame, quello più ampio e comprensivo, oltre che della vendita vera e propria, di ogni altro atto di disposizione di beni, secondo la nozione tradizionale, che riferisce il predetto termine alle varie distinzioni di alienazioni a titolo gratuito o oneroso, totali o parziali, dirette o indirette. Ciò in base alla *ratio* delle varie disposizioni che regolano la materia, le quali sono dirette ad assicurare la conservazione del patrimonio amministrato, evitando la dispersione dei beni, sicché si deve intendere per "*alienazione*" ogni atto che importi o possa importare la diminuzione della sua consistenza in pregiudizio dell'interesse del titolare dei beni o degli interessi convergenti di altri soggetti."

¹⁰ In questi termini si esprime Renzo Brama in "Accettazione di eredità con beneficio di inventario" Giuffrè pag. 122 ss.

¹¹ Brama op.cit, Grosso e Burdese 1977, 464; Ferri, 1997, 389. Di Marzio in Enciclopedia Cendon

per gestire un'azienda ereditaria (su tale ultimo punto, vedasi Cass. in Foro it., 29 gennaio 1966 I 1303)

Per quanto riguarda l'autorizzazione giudiziale¹² deve precisarsi che essa è diretta all'attuale controllo nell'interesse dei creditori ereditari e dei legatari sugli atti di amministrazione del patrimonio relitto che possano comportare una sua contrazione pregiudizievole per i creditori dell'asse¹³.

Infatti (come giustamente osserva qualche autore¹⁴) il patrimonio del defunto rimane vincolato al soddisfacimento dei creditori ereditari e dei legatari e, per tale ragione, viene dal legislatore assoggettato ad un'amministrazione necessariamente volta alla liquidazione. Sorge, di qui, l'esigenza di strumenti posti a tutela dei creditori ereditari e dei legatari (cui la legge riserva la legittimazione a richiedere l'applicazione della sanzione ex art.493 c.c.), cioè, di strumenti utili al controllo dell'amministrazione dell'erede beneficiato in vista della conservazione del patrimonio ereditario per lo scopo che gli è proprio¹⁵, cioè la liquidazione.

Peraltro in dottrina si discute se l'autorizzazione richiesta ex art. 493 c.c. sia posta a tutela dell'erede beneficiato, oppure dei creditori e legatari.

Alcuni sostengono che l'autorizzazione *de qua* si configura come onere posto a carico dell'erede al fine di evitare la decadenza dal beneficio, per cui non potrebbe ammettersi altro che un interesse concorrente dei creditori e legatari, tutelato indirettamente.

Secondo altri (Cicu 1961,289), invece, l'autorizzazione è richiesta nell'interesse esclusivo dei creditori poiché fine precipuo della norma dell'art. 493 c.c. è impedire qualsivoglia depauperamento del patrimonio ereditario.¹⁶

¹² Cfr. Brama Riv. Del Not. 1/1987, pag. 113: "intorno al fondamento dell'autorizzazione ex art. 493 c.c., si discute in dottrina se essa sia posta a tutela dei creditori ereditari (Cicu) oppure se costituisca un semplice onere a carico dell'erede (Ferri); la giurisprudenza (Cass., 10 dicembre 1971, in Mass. Foro it., 1971, n. 3597) afferma che l'autorizzazione è posta "anche" a tutela dei creditori ereditari

¹³ Cfr. Iannuzzi o.p. cit. pag. 644; Brama in Riv. del Not. 1/1987, pag. 113

¹⁴ Cfr. Mauro Di Marzio, Benedetta Thellung de Courtelary, "Volontaria giurisdizione e successione mortis causa" "Cedam, pag 294

¹⁵ Cfr. Mauro Di Marzio op. cit.: poiché, però, il diritto dei creditori e legatari di essere soddisfatti sul patrimonio ereditario non segue i beni nelle mani di terzi, come osserva Cicu 1961, 287, vi è una categoria di atti – quelli di alienazione e, come si vedrà, di straordinaria amministrazione in genere – la cui potenzialità nociva è particolarmente intensa e che, per questo, meritano uno strumento di controllo maggiormente penetrante, quale è l'autorizzazione giudiziale collegata alla sanzione della decadenza dal beneficio di inventario.

¹⁶ Cfr. Leo in nota a sentenza del Trib. Di Bergamo 2/11/1999 in Riv del Not, Giuffrè 2000 pag 184 "sembra potersi sostenere che pur costituendo la richiesta dell'autorizzazione giudiziale prima dell'atto dispositivo un onere per l'erede (onde evitare la decadenza dal beneficio di inventario e dunque la confusione del patrimonio dell'erede e del de cuius) quel provvedimento in realtà è posto in essere dalla legge allo scopo di salvaguardare la integrità della garanzia che sui beni ereditari hanno i creditori e i legatari, i quali, sulla base delle risultanze inventariali, possono e devono contare sul valore di mercato dei beni medesimi, non rispondendo l'erede beneficiato ultra vires; così anche Brama, Di alcune questioni in tema di beneficio di inventario, in Riv. del Notariato 1987, pag.113).

La limitazione della garanzia dei creditori ereditari e dei legatari ai soli beni dell'eredità determina pertanto la necessità di una prudente liquidazione dei loro diritti.

L'esigenza di evitare il depauperamento dei beni ereditari spiega perché l'autorizzazione in esame, diversamente dalle autorizzazioni previste in altre ipotesi di amministrazione, non è richiesta ai fini della validità dell'atto come un elemento integratore della legittimazione dell'amministratore, e rilevi invece come una semplice forma di controllo, che vale a dare all'atto la qualifica di atto di amministrazione sollevando l'erede da ogni responsabilità, (così Natoli in L'amministrazione dei beni ereditari, pag 165)

Il conseguimento dell'autorizzazione giudiziaria costituisce, pertanto, per l'erede beneficiario un onere da assolvere per la conservazione del beneficio. Ai fini dell'inventario della signora Enrica Pessina ved. Invernizzi interessa sapere che il difetto della preventiva autorizzazione giudiziaria produce come unica conseguenza per l'erede (capace) la decadenza dal beneficio di inventario, senza riverberarsi negativamente sulla validità dell'atto compiuto.¹⁷

Consapevoli della grave sanzione comminata dall'art.493 c.c. ribadiamo che nel quesito esaminato l'autorizzazione giudiziaria può non essere richiesta soltanto in riferimento ai tassativi casi esaminati (gestione titoli in dossier e atti dispositivi da parte di società di cui si detiene una partecipazione) salvo che una prudente valutazione dell'entità delle operazioni da compiere faccia

ritenere di dover richiedere comunque l'autorizzazione giudiziaria onde evitare che possa essere intentata dagli aventi diritto (ossia creditori e legatari legittimati a proporla, ex art.509 comm.4 c.c.), una lite, che risulterebbe infondata per i motivi sopra esposti, ovvero, anche in mancanza di un effettivo e reale pregiudizio per i creditori e i legatari in riguardo alla successione in oggetto, anche solo in linea teorica temeraria.

Infine ci soffermiamo brevemente ad esaminare la questione relativa all'esatta individuazione di "bene ereditario" ex art. 493 c.c., in quanto nella fattispecie esistano nella massa ereditaria "titoli partecipativi in società di capitali"

Nel caso de quo si deve precisare, in primis, che oggetto di inventario sono esclusivamente le azioni o quote e non anche i beni che le società detengono nel proprio patrimonio.

A tal proposito un aiuto ci viene dalla dottrina e da un consolidato orientamento giurisprudenziale che ha più volte affrontato il problema della obbligatorietà o meno della stima ex art. 775 c.p.c. delle partecipazioni societarie.

In proposito si ritiene che qualora si tratti di spa, srl o sapa ovvero società cooperativa sia sufficiente indicare nell'inventario il **valore nominale della quote o delle azioni** e, comunque, riportare tutti gli elementi atti ad individuare esattamente la società medesima¹⁸.

¹⁷ Così: Ferri L. *Disposizioni generali sulle successioni*, libro II: *Successioni* pag.385; Palazzo, *le Successioni* in Tratt. Dir. Priv. Pag. 314 cfr. Coviello L., *Successione legittima e necessaria*, Milano, 1937, p.50; Azaba, Del beneficio di inventario, in *Commentario* al cod. civ., Libro delle successioni per causa di morte e delle donazioni, diretto da D'Amelio, Firenze, 1941, p. 174; Barassi, *Le successioni per causa di morte*, Milano, 1947, p. 137; Moscardi, voce Beneficio di inventario, in Enc. Dir., V, Milano, 1959, p. 128; Giannattasio, *Delle successioni. Disposizioni generali. Successioni legittima*, in *Comm. Del cod. civ.*, Libro II, tomo 1, Torino, 1959, p. 156; Ravazzoni, voce *cit.*, p. 6; Ferri L., *Disposizioni generali sulle successioni*, cit., p.387; Azzariti, *Le successioni e le donazioni*, cit., p. 118; Jannuzzi e Lorefice, *Manuale della volontaria giurisdizione*, cit, p.592; Grosso e Burdese, *Le Successioni*, pp. 463-464 e più recentemente, Leo *Atti dispositivi compiuti da persone giuridiche senza l'autorizzazione prevista dall'art. 493 c.c.* in *Riv. Not.*, II, 2000, PP.185-186; Capozzi, *Le successioni e le donazioni*, tomo I, cit., pp. 186-187. Contra, in posizione isolata, Cicu, *Successioni per causa di morte*, cit., p.289, il quale propende per l'invalidità dell'atto non autorizzato.

¹⁸ Conforme Pret. Roma, 8 novembre 1980, Sonnino, n. 1956/1980.

Infatti la norma di cui all'art. 775 n.4 cod. proc. Civ. dispone unicamente la “ indicazione” dell'attività e non anche la relativa “stima”, come invece è previsto per i beni di cui al punto n.2, della stessa disposizione.¹⁹

Peraltro, secondo una parte della giurisprudenza una valutazione anche non approfondita e completa esula completamente dalle finalità dell'inventario, sia per la sua complessità, sia anche per la necessità di compiere accertamenti presso un terzo soggetto giuridico (la società), che ne potrebbe essere danneggiato in modo non trascurabile.

Si è osservato, all'uopo, che se l'inventario deve menzionare le poste attive cadute in successione, occorre domandarsi cosa cade in successione nel caso in cui il de cuius fosse titolare di una partecipazione sociale.

Nel rispondere si devono distinguere due casi:

- i) partecipazione in società di capitali
- ii) partecipazioni in società di persone

Nel primo caso la morte del socio importa come conseguenza che – in linea di principio – i suoi eredi succedano nel rapporto sociale ed acquistino la qualità di soci; le quote della società a responsabilità limitata sono infatti trasferibili per successione mortis causa ai sensi dell'art. 2469 del c.c., né vi dubbio che siano trasferibili, per causa di morte, le azioni.

Invece, la posizione di socio, nella società semplice o in nome collettivo, non passa all'erede ma fa sorgere in suo favore il diritto alla liquidazione della quota, ai sensi dell'art.2284 e 2293 c.c., ossia un diritto di credito.

E' dubbio che il credito, quale attività ereditaria, debba entrare in inventario, ai sensi dell'art. 775, n. 4 c.p.c. .

Tuttavia, non avrebbe senso indicare il menzionato credito senza determinazione del *quantum*, quale mero credito illiquido. Perciò va compiuta la stima, sicchè le operazioni di inventario dell'asse ereditario accettato con beneficio ben possono estendersi agli elementi costitutivi della situazione patrimoniale della società, sia pure al limitato scopo di ricostruire il credito da far valere²⁰

La Suprema Corte, in passato, ha a sua volta chiarito che l'erede accettante con beneficio, nel procedere alla formazione dell'inventario in osservanza alle disposizioni del codice civile e del codice di procedura civile, deve, con riferimento a un credito illiquido dipendente dalla valutazione di una quota sociale del de cuius (si trattava in quel caso di una società in nome collettivo) far sì che

¹⁹ Così il Trib di Vicenza sentenza 17/11/1983, S, 1984, 683 il quale ha evidenziato che non vanno stimati i **beni incorporali**, quali devono essere considerate le partecipazioni societarie. Ciò secondo il Tribunale si spiegherebbe perché gli oggetti mobili, per loro natura e per la difficoltà di individuazione, possono più facilmente essere occultati, trafugati, o sostituiti il che però non convince poiché il rischio di sottrazione è contrastato dalla descrizione e non dalla stima.

²⁰ Cfr. Brama op. cit, e Cass. 11 agosto 1972 n. 2683 “ nell'inventario possono essere indicate tutte le componenti dell'azienda atte a determinare in valore al momento dell'apertura della successione e cioè l'entità delle scorte, le ragioni del credito, il giro di affari risultante dalle scritture contabili, il personale impiegato e la sua retribuzione nonché ogni altra influente circostanza di fatto”.

STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
CRESTETTO - MATARRESE
NOTAI IN MILANO

l'inventario rifletta gli elementi reali e documentali idonei e necessari a stabilire con la maggiore precisione possibile, quale fosse la situazione patrimoniale della società al momento del decesso²¹.

Diverso è il caso in cui nel patrimonio caduto in successione esistano delle aziende commerciali o agricole.

Nulla in proposito dispone l'art. 755 c.p.c., ma si è ritenuto debba applicarsi analogicamente il disposto dell'art. 365 c.c.²² dettato per l'inventario dei beni del minore, il quale impone di procedere alla formazione dell'inventario con le forme usate nel commercio e nell'economia agraria.

Sicchè nelle aziende deve procedersi all'inventario dei beni mobili ed immobili che ne costituiscono il patrimonio al momento dell'apertura della successione, nonché delle attività e passività riferite a quella data.²³

Nella valutazione dell'azienda deve essere compreso anche l'avviamento²⁴, da determinarsi eventualmente a mezzo di uno stimatore.

Al di fuori delle ipotesi tassativamente previste nel quesito al nostro esame, si dovrà richiedere l'autorizzazione all'autorità giudiziaria stante la grave sanzione comminata dal legislatore nell'art. 493 c.c.

Con ossequio.

avv. Roberta Crestetto

²¹ Cass. 7/5/1974 n. 1278 in Foro it., 1974, I, 2012

²² Cfr. Brama op. cit. pag.105

²³ L'ufficiale procedente a tal fine deve esaminare le scritture e i libri contabili e solo se questi non esistono, deve procedere alla descrizione e valutazione di tutti i beni rinvenuti al momento dell'inventario, comprese le merci in magazzino e in vendita.

²⁴ Cfr. Brama Per una corretta determinazione dell'avviamento si deve tener conto di tutti gli elementi che contribuiscono a concretizzarlo: patrimonio aziendale (immobili, mobili, macchinari), crediti, merci, prodotti finiti, fatturato annuo, possesso di brevetti di fabbricazione, di marchi, personale impiegato, credito personale di cui gode l'imprenditore presso istituti bancari e i clienti etc.